

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
(Provincia di Udine)

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI
DI CONTRIBUTI E
VANTAGGI ECONOMICI

Approvato con deliberazione C.C. n. 95 del 23-10-2001, modificata con deliberazione C.C. n. 118 del 14-12-2001 e con deliberazione C.C. n. 34 del 17-04-2008

CAPO I°
NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure generali ai quali l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per:

- a) la concessione di contributi;
- b) la concessione di vantaggi economici:

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento:

a) per “concessione di contributi” si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi che il Comune realizza attraverso altri Enti, Istituzioni, Associazioni ed anche privati, semprechè interessanti la popolazione amministrata.

b) per “concessione di vantaggi economici” si intende la fruizione di un bene di proprietà comunale, o la fruizione di un servizio, o la consegna di vantaggi economici di modico valore. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le “collaborazioni” ed i “patrocini” senza concessioni in denaro.

CAPO II°
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, E VANTAGGI ECONOMICI

ART. 3 – SOGGETTI BANEFICIARI DEI CONTRIBUTI E DEI VANTAGGI ECONOMICI

1. Possono chiedere la concessione dei “contributi” e dei “vantaggi economici” come definiti nel precedente art. 2:

- a) le persone fisiche;
- b) gli Enti e le Istituzioni Pubbliche e Private;
- c) Associazioni, Circoli, Società, culturali, sportive, ricreative, di volontariato, di impegno sociale, ambientaliste, a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento – senza fini di lucro – di attività o manifestazioni di interesse civico, culturale, sportivo.

ART. 4 – NATURA DEI CONTRIBUTI E DEI VANTAGGI ECONOMICI

1. *I “contributi” si concretizzano in somme di denaro erogate al soggetto richiedente con determinazione del responsabile del servizio competente secondo quanto stabilito al successivo articolo 7.¹*

¹ Modificazione inserita con delib. C.C. n. 118 del 14-12-2001

2. I “vantaggi economici” possono essere relativi:
- A) al godimento di un bene comunale mediante:
- a.1) la concessione in uso di immobili di proprietà comunale.
 - a.2) la concessione in uso di sale comunali per conferenze, convegni, riunioni, dibattiti, ecc.
 - a.3) la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale.
 - a.4) la concessione in uso di pannelli espositivi o materiale analogo di proprietà comunale.
- B) Alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
- b.1) trasporto scolastico.
 - b.2) mensa.
 - b.3) attività gestite dal Comune.
- C) Alla consegna di vantaggi economici di modico valore *in occasione di manifestazioni di carattere sociale, culturale e sportivo che abbiano quindi attinenza con il perseguimento del pubblico interesse, quali:*²
- c.1) medaglie.
 - c.2) targhe.
 - c.3) coppe.
 - c.4) gagliardetti.
 - c.5) mazzi di fiori.

ART. 5 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI “CONTRIBUTI”- MODALITA’ DI ACCESSO

1. Le domande per i contributi a sostegno delle attività istituzionali e quelle per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti (contributi ordinari) devono essere presentate (salvo giustificato impedimento) entro il 30 aprile dell’anno per cui si richiedono i contributi.

2. *Il responsabile del servizio – previo atto di indirizzo della Giunta comunale - si riserva di prendere in considerazione ed ammettere a contributo straordinario anche particolari manifestazioni temporanee non programmabili con congruo anticipo.*³

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

1. La domanda per ottenere l’erogazione dei contributi deve essere resa in carta legale, salvo i casi di esonero previsti dalla legge, e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve contenere:

- relazione illustrativa della/e attività/e che si intendono svolgere e delle relative previsioni di spesa, e qualora non già in possesso dell’Amministrazione comunale, statuto e cariche sociali o, in assenza di cariche sociali, il nome e il recapito del legale rappresentante.

2. In caso di urgenza, le istanze per la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza ed interesse, possono trovare accoglimento, subordinatamente al reperimento di fondi in bilancio, anche in deroga ai termini temporali prescritti per la presentazione delle istanze.

² Modificazione inserita con delib. C.C. n. 118 del 14-12-2001

³ Modificazione inserita con delib. C.C. n. 118 del 14-12-2001

3. L'entità del contributo è commisurata solo alle spese che si prevede di sostenere, con esclusione di compensi e rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, a prestazioni personali da parte di soci, dipendenti o aderenti.

4. Sono ammesse a contributo solo le voci di spesa che risultino necessarie o giustificabili per l'attività oggetto della domanda, al netto di altri contributi o sovvenzioni ottenuti o previsti.

ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE

1. *Spetta alla Giunta comunale stabilire, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, i criteri per la quantificazione dei contributi nonché le condizioni e le modalità di concessione cui il responsabile del servizio deve attenersi per la loro erogazione. Fra i criteri da prendere in considerazione la Giunta terrà conto dei seguenti elementi di valutazione: rilevanza sociale ed economica; impatto promozionale delle iniziative; valorizzazione della realtà locale; rilevanza tradizionale e territoriale.*⁴

ART. 8 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI

(Contributi ordinari)

1. *L'erogazione dei contributi ordinari viene effettuata in unica soluzione da parte del responsabile del servizio per cifre pari o inferiori a € 800,00, previa presentazione del riepilogo delle attività svolte nell'anno precedente. Per importi superiori viene erogato, in una o più soluzioni, un acconto pari all'80% del totale del contributo.*

2. *Il pagamento del saldo avviene, previa presentazione della relazione illustrativa finale dell'attività svolta e dell'ultimo consuntivo regolarmente approvato dal sodalizio ai fini dell'adozione della determinazione di liquidazione da parte del responsabile del servizio secondo le disposizioni del successivo art. 9.*

3. *La documentazione deve essere presentata, a pena di decadenza del contributo stesso entro il 31.3 dell'anno successivo.*⁵

(Contributi straordinari)

4. *L'erogazione dell'intero ammontare dei contributi straordinari avviene, previa presentazione della relazione illustrativa finale dell'attività e del rendiconto delle spese sostenute, per disposizione del responsabile del servizio secondo le disposizioni del successivo art. 9. I documenti giustificativi allegati al rendiconto possono essere sostituiti da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.*

5. *La documentazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla realizzazione dell'evento o della manifestazione a pena di decadenza del contributo stesso. In via transitoria per le manifestazioni realizzate nel 2007, l'apposito rendiconto potrà essere presentato entro e non oltre il 30.6.2008.*

6. *Qualora il contributo straordinario sia concesso per la realizzazione di specifiche manifestazioni o iniziative, il responsabile del servizio potrà concedere un anticipo – fino al*

⁴ Modificazione inserita con delib. C.C. n. 118 del 14-12-2001

⁵ Modificazione inserita con delib. C.C. n. 34 del 17-04-2008

*massimo del 50% del contributo complessivo – da erogarsi prima dello svolgimento dell’iniziativa, subordinatamente alla disponibilità di bilancio.*⁶

ART. 9 - CONSUNTIVO, REVOCA E RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Quando dal consuntivo risulti che le spese, in tutto o in parte, non siano adeguatamente documentate e giustificate o sia accertata una diminuzione della spesa sostenuta o qualora sia accertato il concorso di altri contributi per la realizzazione dell’iniziativa, l'erogazione del contributo deve essere proporzionalmente ridotta. Qualora nel consuntivo non vengano indicati i contributi eventualmente percepiti da soggetti diversi dal comune, il contributo del comune viene revocato con diritto di recupero delle somme eventualmente già liquidate.

ART. 10 - INTERVENTI ESCLUSI

1. Le procedure previste dal presente Regolamento non si applicano quando l'intervento dell'Amministrazione comunale viene effettuato a seguito di convenzione con enti, associazioni e comitati, per lo svolgimento di manifestazioni, iniziative o servizi di interesse generale, proposto o patrocinati o accettati dal Comune, in base ad un programma predeterminato.

ART. 11 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI UN “VANTAGGIO ECONOMICO” relativo a/alla:

- “Godimento di un bene comunale”
- “Fruizione di un servizio”
- “Consegna di vantaggio economico di modico valore”

1. Per beneficiare del “Godimento di un bene comunale” gli interessati dovranno inoltrare all'Amministrazione comunale apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene, precisando ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
- c) del responsabile per il tempo di utilizzo del bene medesimo;

2. In tutti i casi potranno essere richiesti i rimborsi delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

3. Per beneficiare della “Fruizione di un servizio” troverà applicazione la disciplina prevista in corrispondenti regolamenti o deliberazioni particolari la cui concessione, su presentazione di domanda, sarà disposta *dal responsabile del servizio competente*⁷

4. Per beneficiare di “Vantaggi Economici di modico valore” gli interessati dovranno inoltrare all'Amministrazione Comunale apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del vantaggio richiesto, precisando ogni altro elemento utile.

⁶ Modificazione inserita con delib. C.C. n. 34 del 17-04-2008

⁷ Modificazione inserita con delib. C.C. n. 118 del 14-12-2001

CAPO III
NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 12 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia e altri specifici regolamenti.

ART. 13 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

*** **